

**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 39
del 25/02/2020**

CON IMPEGNO DI SPESA

SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: D.P.R. 357/97 E S.M.I., L.R. 19/09, ART. 43 E S.M.I.. RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE DELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA RIVA VALDOBBIÀ IN COMUNE DI ALAGNA VALSESIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO ALLA Z.P.S. IT 1120027 E ALLA ZSC 1120028.

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del del 5 febbraio 2020 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Paolo Ferrari;

con Decreto del Presidente n. 2 del 28 gennaio 2020 e con la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 12 del 29 gennaio 2020, è stato approvato lo schema di Convenzione tra questi due Enti per l'impiego condiviso delle competenze della Dott.ssa Carla Prina Cerai dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 al fine di consentire alla Unione Montana di assicurare la necessaria continuità amministrativa nelle more dello svolgimento delle procedure della sua sostituzione;

con determinazione dirigenziale n. 30 del 20 gennaio 2020 è stata autorizzata l'assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, della Dottoressa Carla Prina Cerai - tramite mobilità volontaria a far data dal 1 giugno 2020

l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ha ricevuto in data 10/12/2019 prot. n. 2318 istanza tendente ad ottenere il giudizio di valutazione di incidenza relativa al rinnovo della concessione regionale dell'Azienda Faunistico-Venatoria Riva Valdobbìa inoltrata dal proponente, Azienda Faunistico Venatoria Riva Valdobbìa, ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

in data 07/01/2020 con nota prot. n. 22 questo Ente ha richiesto al proponente di integrare la relazione di incidenza con un maggior dettaglio al fine di esprimere un appropriato giudizio di incidenza ed in particolare:

individuare la corrispondenza tra le tipologie ambientali riportate e gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43 CE "Habitat" fornendo un'adeguata

cartografia di riferimento per gli habitat individuati;

Gallo forcello

specificare la relazione che intercorre tra il successo riproduttivo ed il piano di prelievo autorizzato

indicare anche a livello cartografico la localizzazione delle aree campione ove vengono effettuati le operazioni di censimento primaverile ed estivo

Coturnice

specificare la relazione che intercorre tra il successo riproduttivo ed il piano di prelievo autorizzato

indicare anche a livello cartografico la localizzazione delle aree campione ove vengono effettuati le operazioni di censimento primaverile ed estivo.

dati relativi alle operazioni di censimento effettuate sulla pernice bianca e sulla lepre variabile come peraltro previsto dalle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e smi (art 5 lett w bis);

Stambecco

Benchè non oggetto di prelievo venatorio, al fine di potere effettuare al meglio la una valutazione sulla situazione della fauna di ungulati oggetto di prelievo venatorio si richiedono i dati relativi alla consistenza della specie nel territorio di competenza dell'AFV Riva Valdobbia.

maggior dettaglio nella descrizione degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal proponente e finalizzati al miglioramento delle condizioni ecologiche per le specie oggetto di prelievo venatorio.

In data 27/01/2020 ns. prot. n. 122 il proponente ha presentato le integrazioni richieste;

L'Azienda Faunistico Venatoria Riva Valdobbia occupa una superficie pari a 2.953,19 ha che ricadono per all'interno della ZPS IT 1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba individuata ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e della ZSC IT 1120028 Alta Valsesia individuata ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat" affidati in gestione all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia;

I succitati siti "Natura 2000" si pongono l'obiettivo di tutelare ambienti e specie tipici dell'ambiente alpino, tra cui le specie di galliformi alpini e i loro habitat naturali;

Nella relazione presentata il proponente dichiara che l'attività venatoria portata avanti dall'AFV si concentra sulle specie camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, fagiano di monte, coturnice e beccaccia, escludendo le specie pernice bianca e lepre variabile, il cui prelievo è peraltro vietato ai sensi dell'art.39 della l.r. n. 26 del 22/11/2015 e dalle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte attualmente vigenti;

Il proponente in merito alle finalità di gestione naturalistica dell'Azienda Faunistico-venatoria dichiara di volere effettuare i seguenti interventi di miglioramento ambientale finalizzate a garantire un adeguato livello di risorse trofiche disponibili per la fauna selvatica ed in particolare:

- Il pascolo controllato per permettere un utilizzo più efficiente dell'alpeggio per garantirne nel tempo un' adeguata continuità produttiva. Tale gestione del pascolo comporta notevoli miglioramenti quali-quantitativi della produttività delle cotiche erbose, con effetti positivi sia per gli animali domestici sia per i selvatici
- il pascolo turnato con opportuni carichi finalizzato a garantire un aumento della diversità specifica; l'uso a rotazione del pascolo comporta un aumento della produttività della cotica erbosa. Tale pratica evita la ricolonizzazione della parte boschiva lasciando inalterate le radure. Le restituzioni degli animali permettono un aumento dell'entomofauna presente in loco. I Galliformi come il Gallo forcello e la

Coturnice, al momento della schiusa delle uova e dello svezzamento, ne traggono sicuro beneficio dal punto di vista alimentare come apporto proteico.

- il mantenimento e recupero di radure
- Realizzazione di siti di foraggiamento per ungulati
- lavori di ripristino delle mulattiere e/o la ricostruzione di ponti sui torrenti alpini danneggiati durante l'inverno.

alla luce della Relazione presentata e delle successive integrazioni, si ritiene che l'attività venatoria dell'Azienda Faunistico – Venatoria Riva Valdobbia sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti nella ZPS IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro Vogna Artogna Gronda e Sorba" e della ZSC 1120028 "Alta Valsesia" con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi;

Il presente giudizio viene espresso ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che recepisce i disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- visto l'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
- vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43. - Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte";
- vista la Convenzione per la delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 "Alta Valsesia e "Val Mastallone" stipulata tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione del Parco Naturale Alta Valsesia Parchi il 5 luglio 2010;
- vista la D.G.R. N. 23- 4798 del 20/03/2017 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Art. 41. Delega della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 IT1120016 "Laghetto di Sant'Agostino", IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", IT1140003 "Campello Monti" e IT1140020 "Alta Val Strona e Val Segnara", all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia";
- vista la convenzione per la delega della Z.P.S. IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda stipulata tra le Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il 10/04/2017
- vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte;
- vista la D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione sitospecifiche per i siti della Rete Natura 2000 IT IT1120028 Alta Valsesia e IT1120006 Val Mastallone

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 17/10/2019 con la quale è stato adottato il Piano di Gestione per la ZSC IT 1120028;
- considerato che la Z.P.S. IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda e Sorba è priva di uno specifico piano di gestione;
- visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

Di esprimere per le motivazioni indicate in premessa giudizio positivo di Valutazione di incidenza per il rinnovo della concessione regionale dell'Azienda Faunistico-Venatoria Riva Valdobbia relativamente alla Z.P.S. IT 1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e della ZSC IT 1120028 Alta Valsesia a condizione che vengano rispettate per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", che si intendono qui integralmente richiamati, così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, consultabili all'indirizzo internet <https://www.areeprotettevallesesia.it/it/rete2000#briciole>

Si stabiliscono inoltre le seguenti prescrizioni:

il presente provvedimento ha validità di anni 5 a decorrere dalla sua adozione e pertanto entro la data di scadenza dovrà essere presentata istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, in relazione all'attività venatoria gestita dall'Azienda Faunistico-venatoria Riva Valdobbia ed incidente direttamente ed indirettamente e alla ZPS IT 1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba e ZSC IT 1120028 "Alta Valsesia";

deve essere inviato all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia entro 90 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento un cronoprogramma impegnativo degli interventi di miglioramento ambientale che prevedono tagli e diradamenti della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;

devono essere trasmesse all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia entro 90 giorni dalla trasmissione del presente atto le modalità secondo le quali il proponente intende effettuare il pascolo controllato ed il pascolo turnato. Tali modalità dovranno essere assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 in considerazione di eventuali incidenze sugli habitat interessati dall'attività di pascolamento;

dovrà essere effettuata istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, per tutti gli interventi di miglioramento ambientale che prevedono tagli e diradamenti della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, fatti salvi i casi di esclusione previsti delle Misure di Conservazione

dovrà essere inviata all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia una relazione in merito agli interventi di miglioramento ambientali effettuati dall'Azienda Agrosilvopastorale faunistico-venatoria in oggetto alla scadenza dei primi 30 mesi di validità del presente provvedimento.

Al fine di garantire la massima tutela del gallo forcello e della coturnice il prelievo venatorio potrà essere effettuato **al livello del piano conservativo** indicato dal proponente nello

studio di incidenza. Potranno essere valutati eventuali aggiustamenti sulla base della risposta della popolazione alle strategie di gestione, nonché agli andamenti meteo-climatici;

I dati delle operazioni di censimento sulla fauna che sarà oggetto di prelievo venatorio e della Pernice bianca dovranno essere trasmessi all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia entro il 31 agosto di ogni anno;

Il proponente dovrà comunicare all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia i piani di prelievo venatorio e, a chiusura della stagione, il numero di capi abbattuti per ciascuna specie oggetto di prelievo.

Così come stabilito dalle dall'art. 3 lett. y ter delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte non è ammesso per l'esercizio dell'attività venatoria l'utilizzo di munizionamento al piombo.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Di trasmettere i contenuti della presente determinazione al soggetto proponente (Azienda – Faunistico venatoria Riva Valdobbia), alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, al Comune di Alagna Valsesia ed ai Carabinieri Forestali.

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Il presente atto non esime il proponente dall'acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessario per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Prina Cerai

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Carla Prina Cerai)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2020.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Carla Prina Cerai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, li

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Li

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Prina Cerai